

Contributi a fondo perduto - Indicazioni applicative dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ripercorre le indicazioni già fornite con la [guida pratica](#) e il [vademecum](#) introducendo alcune specifiche. Tra queste:

- possono beneficiare del contributo anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014;
- il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso;
- nei criteri per valutare la presenza del requisito del fatturato non superiore ai 5 milioni di euro viene specificato, rispetto ai **rivenditori di quotidiani, periodici e giornali che i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni**;
- per il calcolo della differenza di fatturato aprile 2020 - aprile 2019, occorre considerare le fatture immediate emesse negli stessi mesi e le fatture differite emesse nei mesi di maggio (ciò che rileva sono infatti le operazioni che si considerino effettuate nei mesi di aprile): in sostanza le operazioni che partecipano alla liquidazione periodica dei mesi di aprile presi in considerazione;
- il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 non considerando la predetta differenza di fatturato e nel caso per un importo almeno pari alla soglia minima di 1000 euro per le persone fisiche e di 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Analogo è il trattamento riservato ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia;
- i soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
- la [circolare](#) fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo.

Il sito dell’Agenzia delle Entrate si è arricchito di una [sezione dedicata al contributo a fondo perduto](#) previsto dal [DL Rilancio](#) contenente le disposizioni varate e i link di accesso ai canali per la presentazione dell’istanza. In merito all’applicazione dell’istituto per il settore editoriale e, nello specifico, al concetto di “fatturato” e di “differenza di fatturato”, rimandiamo alla [circolare AIE n. 72/2020](#) (accesso consentito ai soci).